

Univ	ers:	ก่อรูป	Iudi	al Messir	: 37
Prot	N	3511	<u>u</u>		
Del_	17	10	<u>s /</u>	2011	
Tit./C	11	<u>u 1</u> 1	2	• Parten	<u> </u>
				64/201	

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04/07/1946, o dal Prorettore Vicario, Prof. Rita De Pasquale, nata a Reggio Calabria il 12/11/1941, con poteri di firma ai sensi del DR n. 3308/2010"

E

L'Istituto Teologico "S. Tommaso" di Messina, C.F. e P. IVA n. 97073540839, con sede in Messina, via del Pozzo n. 43, rappresentato dal Preside Prof. Giovanni Russo, di seguito denominato "I.T.S.T."

PREMESSO

- che l'Istituto Teologico "S. Tommaso" è Istituto Universitario abilitato al rilascio di titoli accademici di diritto pontificio ai sensi del DPR 2 febbraio 1994, n. 175, che possono essere riconosciuti come D.U. e come laurea;
- che ai sensi dell'art. 5, c. 7 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia";
- che ai sensi dell'art. 23 cc. 1 e 4 del Regolamento didattico d'Ateneo (per la disciplina dei corsi istituiti ai sensi del Decreto MUR 22 ottobre 2004, n. 270) "I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto". "Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia".
- che nello spirito della Convenzione di Bologna (*Bologna Process*), del 19 giugno 1999, di cui il Vaticano è uno dei Stati firmatari, è opportuno armonizzazione i vari sistemi di istruzione superiore europei per promuovere un sistema europeo di istruzione superiore competitivo su scala mondiale;
- che ai sensi del D.M. 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" (GU n. 155 del 07.06.2007), è stata valutata la permeabilità delle reciproche aree disciplinari;
- che risulta opportuno, nello spirito di collaborazione, reciprocità e sviluppo di ricerche e attività formative che caratterizzano i rapporti tra le due istituzioni, consentire agli studenti di ciascuna istituzione di conseguire i crediti universitari dell'altra;
- che risulta utile promuovere occasioni di studio e approfondimento scientifico sui temi storici, filosofici, linguistici, sociologici, letterari, giuridici, etici che sono di interesse comune dei Docenti e degli studenti delle due Istituzioni;
- che il Senato Accademico, nella seduta del 9 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della presente convenzione.



CONSIDERATO

- che lo strumento più adeguato a garantire la sperimentazione e lo sviluppo della collaborazione nelle materie indicate in premessa è una convenzione che nel rispetto del principio di autonomia e di libertà di insegnamento:
- l) regoli i criteri essenziali per il riconoscimento dei crediti che gli studenti possono conseguire presso l'Istituzione convenzionata;
- 2) preveda la possibilità di organizzare attività di ricerca nei temi di comune interesse attinenti alle problematiche scientifico culturali;

da quanto suddetto,

che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1. L'Università di Messina e l'I.T.S.T. collaborano nel riconoscimento reciproco dei crediti universitari riguardanti discipline e corsi di laurea comuni.
- Art. 2. L'I.T.S.T. riconosce i crediti Universitari relativi alle discipline Filosofiche, Letterarie, Pedagogiche, Psicologiche, Antropologiche e Sociologiche dei Corsi di Laurea di I e II livello dell'Università di Messina.
- Art. 3. In particolare, per quanto riguarda i titoli accademici di I e II livello del Corso di laurea in Filosofia dell'Università di Messina, l'I.T.S.T. riconosce i crediti universitari degli studenti con tali titoli ammettendoli al III anno della Laurea di I livello in Teologia, previa verifica del curriculum di studi in loro possesso.
- Art. 4. L'Università di Messina riconosce i crediti universitari del Biennio Filosofico e delle Lauree di I e II livello dell'I.T.S.T., nel rispetto e nella misura consentiti dalla normativa vigente e previa verifica del curriculum di studi svolto da parte del Consiglio del Corso di Laurea di riferimento, che delibera sul riconoscimento.
- Art. 5. L'Università di Messina e l'I.T.S.T. collaborano per la realizzazione di dottorati di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19 c. 2: "I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie".
- Art. 6. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula, ha durata quadriennale e può essere rinnovata.

Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno 3 mesi prima mediante raccomandata A. R.

WC

Resta inteso che, in caso di recesso, le parti si impegnano a comunicare a tutti gli interessati la cessazione della suddetta convenzione.

Art. 7 Per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà, a carico di ciascuna delle parti, alcun onere finanziario.

Art. 8 La presente convenzione sarà soggetta alle imposte di bollo e di registro in caso d'uso, a cura e a spese della parte che ne faccia richiesta.

Art. 9 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle disposizioni vigenti in materia.

Messina, 17. 6/2011

Per l'ITST

Il Preside Prof. Giovanni Russo

jorlanin Kulh

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore Prof. Francesco Tomasello